



**COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA**  
*Provincia Regionale di Trapani*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  
DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI  
RELATIVI TRATTAMENTI**

**Art. 1**  
**Principi generali**

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione italiana, degli artt. 3 e 7 della Legge della Regione siciliana n. 22/86, degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77, dell'art. 22 della L. 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza".

Il Comune, allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, eroga, nel più ampio quadro dei piani degli interventi socio assistenziali di competenza, contributi economici finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività socio assistenziali, secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune.

**Art. 2**  
**Beneficiari**

Destinatari del servizio di assistenza economica sono i cittadini italiani e comunitari - nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'Art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98, titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - residenti nel Comune da oltre un anno (Regolamento tipo L.R. 22/86), in stato di effettivo bisogno ed esposti al rischio di marginalità sociale, fatte salve le norme vigenti, relative al definitivo rientro in Patria degli emigrati.

**Art. 3**  
**Requisiti**

I richiedenti disoccupati in età lavorativa ed abili al lavoro devono avere presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso le agenzie del lavoro.

L'Assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi oppone ingiustificato rifiuto alle proposte formulate nel progetto dal Servizio Sociale professionale.

Il nucleo familiare dei soggetti richiedenti non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore al doppio dell'importo del proprio minimo vitale mensile. Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare che produca un reddito catastale superiore ad euro 50, o ad euro 1.000,00 nel caso sia l'unico immobile e venga utilizzato quale abitazione del nucleo familiare.

#### **Art. 4** **Istanza**

La richiesta di assistenza economica deve essere presentata, presso il Comune di Campobello di Mazara su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale contenente dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare e il possesso dei requisiti necessari per la collocazione nella graduatoria degli eventuali aventi diritto all'assistenza.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda. La mendacità delle dichiarazioni produce effetti sanzionabili penalmente, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

#### **Art. 5** **Limiti di richiesta**

Le diverse forme di intervento previste dal presente regolamento sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi altra forma di intervento assistenziale erogato dall'Amministrazione Comunale al nucleo familiare, a meno che la loro complementarietà sia chiaramente motivata dall'Assistente Sociale del Comune.

#### **Art. 6** **Minimo vitale**

Per minimo vitale si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT. Pertanto il "Minimo Vitale" è il livello reddituale minimo ritenuto indispensabile per soddisfare le esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale.

Il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza tra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale e le risorse economiche effettive del nucleo familiare.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- richiedente: 75% alla pensione minima I.N.P.S.
- coniuge a carico: 25% alla pensione minima I.N.P.S.
- ogni altro familiare a carico da 0 a 18 anni: 35% alla pensione minima I.N.P.S.
- ogni altro familiare a carico: 15% alla pensione minima I.N.P.S.

Gli ultra diciottenni che completano gli studi o che sono universitari, in regola con il corso di studio, usufruiscono della stessa percentuale del 35%.

#### **Art. 7** **Reddito**

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi al momento della presentazione dell'istanza, verificata dal Servizio Sociale al momento dell'esame della pratica, riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dalle persone la cui convivenza abbia carattere di effettività e di stabilità e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

Non vengono conteggiati gli aiuti in natura e l'uso gratuito dell'alloggio.

Dal reddito deve essere sottratto l'importo del canone di affitto debitamente documentato con contratto di locazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, fino ad un massimo di € 200,00 mensili.

**Art. 8**  
**Forme di assistenza**

- Sostegno economico.
- Sostegno economico straordinario urgente o di emergenza  
Sostegno a favore di gestanti nubili e madri nubili
- Attività di pubblica utilità
- Alternativa al ricovero ( Minori-Anziani).
- Ricovero di emergenza.

**Art. 9**

**Sostegno economico. Generalità.**

Per "Sostegno economico" si intende l'erogazione di un contributo pari al fabbisogno assistenziale di cui al precedente articolo 6, per un periodo di mesi sei. Questo tipo di intervento deve essere indirizzato a stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, seguendo un programma d'integrazione sociale , per perseguire i seguenti obiettivi: a) alfabetizzazione, b) scolarizzazione, c) formazione, d) recupero legalità, e) rispetto obbligo scolastico.

Tale forma di intervento ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo soggetti o nuclei familiari, rendendoli partecipi all'azione di recupero, anche con prescrizioni che possono concretizzarsi nella disponibilità, da parte di chi è abile al lavoro, a svolgere una delle attività utili alla comunità che verranno eventualmente proposte dal Servizio Sociale.

Tali attività non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato bensì saranno svolte su base volontaria e con la necessaria copertura assicurativa e, ove realizzate, costituiranno esclusivamente elemento integrante del complessivo programma sociale. Verrà, inoltre stipulata apposita assicurazione per tutelare l'ente da eventuali danni che i soggetti resisi disponibili alle menzionate attività potranno arrecare a terzi, nonché al patrimonio comunale.

A tal proposito vedasi gli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento

**Art. 10**

**Sostegno economico. Presentazione istanze.**

A far data dall'esecutività del bilancio comunale, e subordinatamente alla presenza in bilancio dei fondi necessari, i cittadini indigenti con reddito inferiore al minimo vitale e in stato di bisogno socio-economico possono presentare richiesta di "Sostegno economico" all'ufficio Servizi sociali del Comune di Campobello di Mazara che, con apposito avviso, comunicherà i termini di presentazione delle istanze.

Il termine ultimo di presentazione delle istanze presumibilmente viene fissato per le ore 12.00 dell'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'esecutività del bilancio.

**Art. 11**

**Sostegno economico. Istruttoria.**

L'Assistente Sociale del Comune unitamente al personale in servizio presso il Settore Sociale, entro 20 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze, provvederà all'istruzione delle pratiche pervenute, allegando una scheda analitica contenente, chiaramente espresso e motivato parere favorevole o meno.

Nei successivi 10 gg. si pubblicherà la graduatoria provvisoria e l'elenco di coloro, nei confronti dei quali, è stato espresso parere negativo.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune predisporrà, inoltre, i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 come descritto nel successivo art.18.

**Art. 12**  
**Sostegno economico. II programma sociale.**

Le schede analitiche predisposte dal Servizio Sociale Comunale contenenti parere favorevole, devono prevedere un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione, è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto. La mancanza di ciò comporta l'esclusione dalla concessione.

Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale o può prevedere servizi specialistici erogati da organismi pubblici con i quali potranno essere stilati protocolli d'intesa, in base ai quali potranno essere ripartiti i contributi economici necessari all'attuazione del programma sociale.

Dei programmi sociali dovrà essere fatta espressa menzione nei provvedimenti dirigenziali di concessione dei contributi.

Qualora nel nucleo familiare del richiedente siano presenti componenti abili al lavoro il programma sociale può prevedere, per tali componenti, l'impegno a svolgere attività utili alla comunità così come previsto nel precedente articolo 9.

Non sono obbligati a svolgere le attività di cui al comma precedente le seguenti categorie:

- coloro che non sono abili al lavoro, ad esempio per condizione fisica o per stato di salute;
- coloro che sono impegnati negli studi;
- coloro che non sono in età lavorativa (16 anni non compiuti o 65 anni compiuti);
- coloro che assistono minori che non hanno compiuto i 6 anni o anziani non autosufficienti.
- coloro che assistono soggetti diversamente abili, invalidi o disabili che non possono attendere alle proprie necessità personali.

L'impegno in attività di pubblica utilità deve tenere conto delle attitudini personali dei soggetti e deve essere concordato con gli interessati e da questi ultimi espressamente accettato.

**Art. 13**

**1. Sostegno economico. Punteggio per la definizione delle graduatorie.**

Le graduatorie per il "Sostegno economico", andranno definite in base ai punteggi di seguito stabiliti:

1. Persone sole di età non inferiore ai 45 anni: punti 5.
2. Presenza nel nucleo familiare di componenti sottoposti a intervento sociale di recupero dalla tossicodipendenza: punti 2.
3. Presenza nel nucleo familiare di minori da 0 a 18 anni: punti 3, con l'aggiunta di 1 punto per ogni figlio minore dal 2° in poi.
4. Presenza nel nucleo familiare di studenti, in regola con il proprio corso di studi, (negli anni regolari di corso) di età compresa tra 18 anni e 26 anni: punti 3.
5. Presenza di minori con un solo genitore o chi ne fa le veci, qualunque sia la causa dell'assenza (detenzione, accertata disgregazione del nucleo familiare ecc.): punti 3 globalmente per l'intero nucleo familiare.
6. Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92: punti 3 con l'aggiunta di 0,50 per ogni altro familiare diversamente abile.
7. Presenza nel nucleo familiare di disoccupati, licenziati, di età superiore ai 45 anni: punti 3.
8. Presenza nel nucleo familiare di disoccupati, entro i due anni dal licenziamento, di età inferiore ai 45 anni: punti 1.
9. Presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di malattie croniche e/o invalidità superiore al 66% e/o malattie psichiche che limitano l'attività lavorativa: punti 2.
10. Sistemazione d'emergenza e/o coabitazione di più nuclei familiari: punti 2.

I punteggi di cui ai punti 2-6-9 non sono cumulabili per la stessa persona e pertanto a quest'ultima verrà applicato il punteggio più favorevole.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il nucleo con il maggiore numero di componenti minorenni.

Nel caso dovesse persistere la situazione di parità, sarà preferita l'istanza presentata dal richiedente più anziano.

Tutti gli stati che danno luogo ai superiori punteggi devono essere debitamente documentati, in particolare le certificazioni mediche dovranno essere rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

#### **Art. 14**

##### **Sostegno economico. Definizione degli importi.**

L'importo da corrispondere alle istanze utilmente inserite nella graduatoria per il "Sostegno economico" sarà pari al fabbisogno individuale mensile, di cui all'art.6, per il superamento dello stato di bisogno e di disagio socio-economico. Pertanto viene escluso dal contributo il richiedente il cui nucleo familiare possiede un reddito superiore al proprio minimo vitale.

Non può essere erogato un importo complessivo annuo superiore ad euro 1.200.

#### **Art. 15**

##### **Sostegno economico. Graduatoria: adempimenti successivi.**

Avverso alla graduatoria provvisoria per il "Sostegno economico", pubblicizzata tramite affissione per 10 giorni all'Albo Pretorio on line può essere presentato ricorso indirizzato al Sindaco del Comune di Campobello di Mazara improrogabilmente entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di affissione delle graduatorie provvisorie stesse.

Entro i successivi 10 giorni l'Ufficio dei Servizi sociali, con l'ausilio dell'Assistente Sociale del Comune, definirà i ricorsi eventualmente pervenuti e provvederà alla trasmissione degli atti all'Amministrazione Comunale cui viene demandato il compito di approvare la graduatoria definitiva.

Entro i successivi 10 giorni verranno emessi i provvedimenti di concessione, che devono essere inviati, ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento, agli uffici finanziari.

#### **Art. 16**

##### **Sostegno economico. Perdita dei requisiti.**

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del contributo.

L'Ufficio dei Servizi Sociali verificherà, con periodicità trimestrale, il persistere dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assistenza e le eventuali variazioni anagrafiche, all'interno del nucleo che comportino una riduzione dell'importo da erogare.

L'esito di tali verifiche deve essere comunicato al Responsabile del Settore Finanziario che provvederà all'erogazione dei successivi mandati ovvero ad interrompere tale erogazione.

#### **Art. 17**

##### **Sostegno economico. Rispetto del programma sociale.**

L'Ufficio Servizi Sociali verificherà periodicamente il rispetto del programma sociale da parte di coloro che hanno ottenuto la concessione del contributo.

In caso di riscontrata inadempienza del programma sociale, l'Ufficio dei Servizi Sociali comunicherà quanto rilevato all'Amministrazione Comunale, proponendo la revoca della concessione e le eventuali operazioni di recupero.

## Art. 18

### Sostegno economico. Controlli

L'Ufficio Servizi Sociali svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti tramite la Polizia Municipale che dovrà effettuare i controlli presso gli uffici pubblici competenti: Conservatoria Registri immobiliari - Polizia Tributaria - Casellario unico delle pensioni INPS - Ufficio Collocamento ecc ed ogni altro ente utile allo scopo.

Non si escludono, comunque, ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, si procederà alla revoca immediata del beneficio e sarà dato avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria

## Art. 19

### Sostegno economico straordinario urgente o di emergenza

Ogni anno con l'approvazione del bilancio viene approvato un fondo, costituendo un apposito capitolo che troverà copertura finanziaria attraverso la riduzione dei costi della politica; la qualificazione del fondo avverrà annualmente in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

I Cittadini residenti da almeno tre anni nel comune di Campobello di Mazara possono presentare, non più di una volta ogni esercizio finanziario, richiesta di sostegno economiche straordinario.

Il sostegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" anche ai cittadini affetti da gravi malattie oncologiche e pediatriche rare, finalizzato al superamento di una situazione imprevista e di rilevante gravità che non dipende dalla volontà dei richiedenti e tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il sostegno economico straordinario viene definito dall'amministrazione comunale con proprio provvedimento, sulla scorta della relazione socio - familiare dell'assistente sociale, contenente chiaramente espresso e motivato, parere favorevole all'assistenza sociale, ovvero parere di diniego.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata. Il destinatario dell'intervento dovrà documentare le spese effettuate esibendo la relativa documentazione fiscale.

Il contributo straordinario potrà essere frazionato nell'arco dell'anno solare seguendo prioritariamente le fasce sociali più deboli, viene determinato tenendo conto delle effettive spese documentate in originale e in ogni caso fino ad una cifra massima di € 1000,00.

Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati e adeguatamente verificati, emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente. I richiedenti dovranno autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche di non aver fatto richiesta di contributo per lo stesso evento straordinario ad altri enti.

Nel caso di decesso di malattia terminale del capofamiglia o di chi si occupa in maniera prevalente del sostentamento del nucleo, si potrà richiedere un contributo straordinario attraverso erogazione di spesa alimentare, in punti di vendita convenzionati con l'ente.

## Art. 20

### Contributo a favore di gestanti nubili e madri nubili

Ai sensi degli artt. 6e 7 della L.R. n.22/86 e della L.R. n.10 del 31/0712003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", viene tutelato il diritto alla vita e alla maternità favorendo un intervento finalizzato a prevenire le difficoltà derivanti dalla presenza di figli riconosciuti dalla sola madre con privazione di adeguato sostegno economico e familiare. L'intervento suddetto è economicamente parametrato come segue:

€ 200,00 quale premio per il riconoscimento del figlio

€ 150,00 mensili per il figlio

€ 120,00 mensili per il 2° figlio ed eventuali altri

"Il contributo viene concesso alle gestanti nubili ed alle madri nubili per ogni figlio/a, che non abbia raggiunto la maggiore età".

L'ufficio dei Servizi Sociali vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza il servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza e sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica

**Art. 21**  
**ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'**  
**SERVIZIO CIVICO**

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore educativo e sociale del lavoro; quindi privilegia tra le modalità di sostegno alle famiglie le attività di pubblica utilità, meglio inteso servizio civico.

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo, mira al reinserimento sociale del soggetto disagiato e potrà essere svolto indistintamente da uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Il predetto servizio coincide con l'assistenza economica continuativa e temporanea ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento

Si prevedono delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere, mettendo a disposizione il suo impegno, in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale in base a specifici progetti:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.)
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani.

Gli incarichi che il Comune affiderà agli utenti ammessi a beneficiare del servizio, non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, ma esclusivamente un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città

Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non consiste reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Tutti i soggetti verranno assicurati dall'Amministrazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

In caso di malattia, l'utente dovrà presentare apposita certificazione medica, se la stessa supera gli otto giorni, fatta eccezione di ricovero ospedaliero, il soggetto decade dall'incarico.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, per giustificati motivi, possono recedere dal servizio senza preavviso, con semplice comunicazione scritta inviata al servizio sociale in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria.

**Art. 22**  
**Tipologie di SERVIZIO CIVICO**

Il servizio civico si distingue in:

- 1) Servizio civico volontario;
- 2) servizio civico qualificato.

Il **servizio civico volontario** è una attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i destinatari di cui all'art 2 del presente regolamento secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli precedenti e degli artt. 13 e seguenti che, insieme alla documentazione già citata, presenteranno un certificato di idoneità psico-fisica a svolgere l'attività lavorativa da parte di un medico dell'Asl territorialmente competente o di altro specialista, se richiesto dall'ufficio di servizio sociale ai fini di una valutazione approfondita della richiesta.

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale per un periodo massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare nei servizi citati nel precedente articolo.

In caso di malattia, l'utente dovrà presentare apposita certificazione medica, se la stessa supera gli otto giorni, fatta eccezione di ricovero ospedaliero il soggetto decade dall'incarico.

Ai soggetti avviati nel servizio civico verrà corrisposto un compenso forfetario mensile pari ad € 300,00 per 20 giorni lavorativi al mese e per 4 ore giornaliere.

Ciascun utente verrà assicurato dall'Amministrazione Comunale contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta e le attività in cui verranno avviati sono quelle indicate nell'articolo precedente.

### **Servizio civico qualificato**

Al fine di fornire assistenza ai lavoratori con qualifiche professionali specializzate momentaneamente senza lavoro, l'amministrazione, pubblica un bando apposito per permettere l'accesso al servizio civico qualificato.

Per accedere a tale servizio bisognerà allegare alla domanda adeguata documentazione circa la qualifica professionale posseduta o eventualmente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dei servizi precedentemente effettuati.

Ai soggetti avviati nel servizio civico qualificato verrà corrisposto un compenso forfetario mensile pari ad € 400,00 per 20 giorni lavorativi al mese e per 4 ore giornaliere

## **Art 23**

### **Categorie protette**

I soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, soggetti ammessi o da ammettere a misura alternativa, soggetti che seguono programma di disintossicazione educativo tramite il SERT ai sensi dell'art 22 comma 2 lettera "h" della Legge 328/2000, verranno iscritti automaticamente in entrambe le graduatorie di servizio civico a secondo della loro attitudine lavorativa e/o qualifica anche dopo la scadenza del bando comunale ed in qualsiasi periodo dell'anno e saranno inseriti al primo posto della graduatoria al momento vigente.

## **Art. 24**

### **Alternativa al ricovero (minori, diversamente abili ed anziani).**

L'intervento di alternativa al ricovero viene proposto dal Servizio Sociale, a seguito di relazione tecnica e concesso con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, a favore di minori di età non superiore a quella dell'obbligo scolastico, di giovani ritenuti a rischio dal Servizio Sociale e che presentano attitudine a proseguire negli studi, anziani e diversamente abili che, avendo i requisiti per il ricovero in Istituto a carico dell'Amministrazione, restano in famiglia.

Il Servizio Sociale nel proporre provvedimenti da adottare in favore dell'utente deve considerare prioritariamente la possibilità di applicare il provvedimento di alternativa al ricovero, fermo restando la valutazione di carattere sociale complessiva. L'utente destinatario del provvedimento in caso di rifiuto non avrà diritto ad altro intervento sociale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per anziani e diversamente abili il contributo da erogare è stabilito, nella misura del 60% della spesa che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per il ricovero.

Le famiglie che presentano nel proprio nucleo familiare soggetti anziani o diversamente abili potranno chiedere il contributo esclusivamente per una categoria, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 5 del presente regolamento.

**Art. 25**  
**Alloggio d'emergenza**

Per i nuclei familiari in stato di accertato bisogno economico, a seguito di intimazione di sgombero per inagibilità dei locali verificata dagli organi competenti, ove questo determini il rilascio coattivo dell'alloggio, l'Amministrazione Comunale interviene con alloggio d'emergenza, presso strutture accreditate, per un massimo di giorni 15 rinnovabili esclusivamente per una volta.

**Art. 26**  
**Norma Finale.**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

In osservanza della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza dei soggetti richiedenti e dei loro nuclei familiari, i dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.